

(N. 532)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1949 (V. Stampato N. 633)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1949

Termine di prescrizione per l'azione della Finanza
in materia di accertamento dei profitti di regime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di prescrizione per l'azione della finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'articolo 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, già prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, è fissato al 31 dicembre 1949.

Art. 2.

La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 1949 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.